

Contratto di lavoro per collaboratori/trici con salario mensile

che sottostanno al Contratto collettivo di lavoro per il ramo dei servizi di sicurezza

(Il presente contratto sostituisce eventuali accordi precedenti.)

Datore di lavoro

Nome dell'azienda

Via n. / Casella postale

NPA / Località

Collaboratore/trice

Nome / Cognome

Via n.

NPA / Località

Aspetti generali

Il contratto di lavoro disciplina il rapporto di lavoro tra il/la collaboratore/trice e il datore di lavoro a complemento del Contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo dei servizi di sicurezza privati del 9 settembre 2013 (entrato in vigore il 1° luglio 2014), che forma parte integrante del presente contratto individuale di lavoro.

Disposizioni

Categoria di assunzione

Il/La collaboratore/trice è inquadrato/a nella seguente categoria di assunzione:
A = fino a massimo 2300 ore per anno civile / B = fino a massimo 1800 ore per anno civile

Si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 12 CCL.

A B

Entrata in servizio

Il/La collaboratore/trice entra in servizio alla seguente data:

Funzione

P.es. addetto/a alla sicurezza o quadro

Luoghi di assunzione

I luoghi di assunzione sono convenuti al seguente indirizzo:

(2 luoghi di assunzione sono possibili, ma non obbligatori)

1. Luogo di assunzione principale (LAP)
Via n.
NPA e località
2. Luogo di assunzione secondario (LAS)
Via n.
NPA e località

(se non convenuto diversamente, è considerata luogo di assunzione la sede dell'azienda.)

Orario di lavoro

L'orario di lavoro annuale è convenuto a (vincolante)

ore per anno civile

Salario

Il salario mensile è basato su un orario di lavoro medio di ammonta a:

ore mensili e

CHF

Supplementi salariali

Per tenere conto del lavoro notturno, domenicale e dei giorni festivi, viene accordato un abbuono di tempo del 10% (6 minuti) per ogni ora di lavoro effettuata in questo lasso di tempo (art. 12 cpv. 2 CCL).

Periodo di prova e periodo di disdetta

Il periodo di prova e il periodo di disdetta sono disciplinati dall'art. 9 cpv. 3 CCL.

Vacanze

Le vacanze sono disciplinate dall'art. 20 CCL.

Formazione di base e formazione continua CCL

La formazione di base dei collaboratori comprende almeno 20 ore e avviene durante il periodo di prova. Il/La collaboratore/trice ha accesso ai corsi di formazione continua della Commissione paritetica ai sensi dell'art. 6 cpv. 4 CCL.

Rimborso spese

Le indennità e il rimborso spese nonché la formazione sono disciplinati per iscritto nell'azienda. Tali regolamentazioni formano parte integrante del presente contratto di lavoro. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 18 CCL.

Indennità giornaliera di malattia

Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17 CCL.

Previdenza professionale

Cassa pensioni:

Contributi LPP (DL / COLL): _____ / _____ %

Contributi ai costi di applicazione e di formazione continua

I contributi ai costi di applicazione e di formazione continua (art. 6 cifra 2 CCL) del/della collaboratore/trice sono versati da:

il/la collaboratore/trice

il datore di lavoro

Il presente contratto è redatto in duplice copia.

Luogo e data

Il datore di lavoro

Il/La collaboratore/trice

Allegati

I seguenti documenti formano parte integrante del presente contratto di lavoro e sono consegnati al/alla collaboratore/trice:

- Contratto collettivo di lavoro per il ramo dei servizi di sicurezza privati (obbligatorio), in forma cartacea o elettronica
- Regolamento concernente la formazione
- Regolamento concernente il rimborso spese
- Regolamento LPP
- Regolamento del personale
- _____
- _____